




**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.

PROT. 671 DEL 26-01-2009

TIPO: PARTENZA



FM/af

Roma, 20 gennaio 2009

**Spett.le**  
**Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti**  
**e degli esperti contabili di Torino**  
**Via Carlo Alberto, 59**  
**CAP 10123 TORINO**

**Inviato a mezzo e-mail**

*Oggetto: PO 526-2008. Ufficio relazioni istituzionali e coordinamento ordini territoriali – Albo – Titolo professionale.*

Facendo seguito alla richiesta di parere del 13 novembre 2008 con il quale si chiede quali siano i titoli professionali spettanti agli iscritti in relazione alle diverse date di conseguimento dell'abilitazione professionale nonché in relazione alla qualità di Ragioniere commercialista o di Dottore commercialista del dominus presso il quale hanno svolto la pratica, si osserva quanto segue.

Con riguardo ai professionisti iscritti nell'Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili a partire dal 1° gennaio 2008, l'art. 39 dell'Ordinamento professionale (D. Lgs. n. 139/2005) dispone che "agli iscritti nella Sezione A Commercialisti spetta il titolo professionale di <dottore commercialista>, agli iscritti nella sezione B Esperti contabili spetta il titolo di <<esperto contabile>>".

Con particolare riferimento, invece, ai professionisti già iscritti presso gli Albi alla data del 31 dicembre 2007 e transitati nella Sezione A dell'Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, la disposizione transitoria di cui all'art. 61 chiarisce che spetta il titolo di <<dottore commercialista>> agli iscritti provenienti dall'Albo dei dottori commercialisti ed il titolo di <<ragioniere commercialista>> a coloro che provengono dall'Albo dei Ragionieri e Periti commerciali.

Come si evince dalle citate disposizioni, il titolo professionale spettante agli iscritti negli Albi dipende esclusivamente dal tipo di esame di Stato sostenuto e, pertanto, non è suscettibile di mutamento per effetto di elementi ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla legge, quali la data di iscrizione o il titolo del dominus.

In merito ai tre casi sinteticamente esposti, si rileva che le descrizioni contenute nel quesito risultano carenti di informazioni fondamentali necessarie per definire le singole fattispecie, quali il tipo di esame di Stato e la data di conseguimento dell'abilitazione. E' possibile, tuttavia, chiarire alcuni questioni generali.

- 1) Abilitazione conseguita da un Ragioniere commercialista entro il 2007 con iscrizione/reiscrizione eseguita in data successiva all'1 gennaio 2008: l'art. 62, comma 2, del D. Lgs. 139/2005 dispone: "Possono fare domanda di iscrizione nella Sezione A Commercialisti coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, abbiano conseguito l'abilitazione professionale in conformità a quanto prescritto dalla legge 12 febbraio 1992, n. 183, e dal decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 ottobre 1996, n. 622, e che, alla medesima data, non risultino iscritti nell'Albo". La disposizione in parola disciplina i diritti quesiti dei soggetti che abbiano conseguito l'abilitazione professionale e che al momento dell'unificazione non siano iscritti nei relativi albi, disponendo la conservazione del diritto all'iscrizione purché l'abilitazione stessa sia stata ottenuta secondo le regole di cui alla legge 183/1992 e al D.M. 622/1996.
- 2) e 3) Abilitazione conseguita in data successiva al 1° gennaio 2008 avendo svolto il tirocinio presso un Ragioniere commercialista o un Dottore commercialista iscritto nella sez. A dell'Albo: la pratica presso un dominus Ragioniere commercialista o Dottore commercialista iscritto nella sez. A dell'Albo ha lo stesso valore ai fini della sostenibilità dell'esame di Stato per l'accesso alla Sez. A dell'Albo e per l'acquisizione del titolo di Dottore commercialista.

Con i migliori saluti.

IL DIRIGENTE  
Francesca Maione

